



SNAM RETE GAS

CONVENZIONE

TRA

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.

E

SNAM RETE GAS S.P.A.

(Approvata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
ARTICOLO 1 PREMESSE	9
ARTICOLO 2 ALLEGATI E DEFINIZIONI.....	9
ARTICOLO 3 OGGETTO	11
ARTICOLO 4 DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI	12
TITOLO II SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA GESTIONE DEL MGAS	15
CAPO I SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SUL MGAS	16
ARTICOLO 5 COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL RSA.....	16
CAPO II COMUNICAZIONE DEL PREZZO DI SBILANCIAMENTO	16
ARTICOLO 6 MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DEL PREZZO DI SBILANCIAMENTO.....	16
TITOLO III PARTECIPAZIONE DEL GME AL SISTEMA PSV E AL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO IN RELAZIONE ALLE TRANSAZIONI REGISTRATE PRESSO IL SISTEMA PSV.....	18
ARTICOLO 7	18
UNITÀ DI MISURA	18
CAPO I ACCESSO DEL GME AL SISTEMA PSV	18
ARTICOLO 8 MODALITÀ DI ACCESSO DEL GME AL SISTEMA PSV	18
CAPO II REGISTRAZIONE PRESSO IL SISTEMA PSV DEI SALDI NETTI DERIVANTI DALLE TRANSAZIONI CONCLUSE SULL'MGAS	19
ARTICOLO 9 REGISTRAZIONE AL PSV	19
ARTICOLO 10	20
EQUAZIONE DI BILANCIO DEL GME E VALORIZZAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DERIVANTI DALLE TRANSAZIONI CONCLUSE SULL'MGAS	21
CAPO III-FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE TRA IL GME E SRG.....	22
ARTICOLO 11 FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE.....	22
ARTICOLO 12 REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE.....	24
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	27
ARTICOLO 13 RISERVATEZZA.....	27
ARTICOLO 14 COMUNICAZIONI	28
ARTICOLO 15 COORDINATE BANCARIE.....	28

ARTICOLO 16	RESPONSABILITÀ.....	28
ARTICOLO 17	DURATA.....	32
ARTICOLO 18	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.....	32
ARTICOLO 19	CLAUSOLE GENERALI.....	33
ARTICOLO 20	OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. 231 DEL 2001 E SS.MM.II. E AL CODICE ETICO.....	34
ARTICOLO 21	LEGGE APPLICABILE.....	34
ARTICOLO 22	CONTROVERSIE.....	35
ARTICOLO 23	SCIoglimento DELLA CONVENZIONE GME-SRG DEL 9 DICEMBRE 2010.....	35
ALLEGATI:		35

BOZZA

CONVENZIONE

TRA

Il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME), con sede legale in Roma, Largo Giuseppe Tartini, n. 3/4, CAP 00198, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06208031002, Partita IVA e Cod. fiscale n. 06208031002, legalmente rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato Ing. Massimo Ricci, domiciliato per la carica presso la sede legale del GME,

E

Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito: SRG), con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, n. 7, CAP 20097, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 10238291008, Partita IVA n. 10238291008, legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato Ing. Francesco Iovane,

PREMESSO CHE

- a) SRG è la principale società di trasporto e dispacciamento del gas naturale in Italia che - ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 137/02 del 17 luglio 2002, come successivamente modificata ed integrata (nel seguito: deliberazione n. 137/02) e della deliberazione dell'AEEG n. 22/04 del 26 febbraio 2004, come successivamente modificata ed integrata (nel seguito: deliberazione n. 22/04) - gestisce il Mercato regolamentato delle capacità e del gas;
- b) SRG ha predisposto e gestisce il Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (nel seguito: PSV), la cui disciplina – le Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (nel seguito: Condizioni PSV) - è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 e della deliberazione n. 22/04;
- c) SRG ha adottato, ai sensi della deliberazione n. 137/02, il Codice di Rete approvato dall'AEEG con deliberazione 75/03 dell'1 luglio 2003, come

successivamente modificato ed integrato (nel seguito: Codice di Rete), per la disciplina del servizio di trasporto e bilanciamento;

- d) Nell'ambito del Codice di Rete e delle Condizioni PSV è definito un sistema di garanzie ai fini dell'accesso e dell'utilizzo dei servizi da parte di tutti gli utenti sottoscrittori del Codice di Rete e degli utilizzatori sottoscrittori delle Condizioni PSV, nonché è previsto da parte di SRG in qualità di Responsabile del Bilanciamento, il monitoraggio delle posizioni di esposizione del Sistema nei confronti dei medesimi soggetti.
- e) Il GME è la società istituita ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 79/99, alla quale è affidata, *inter alia*, la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge del 23 luglio 2009, n. 99 (nel seguito: legge 99/09);
- f) Il GME nel perseguire un approccio graduale nell'avvio dei mercati del gas, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 99/09, ha avviato, in data 10 dicembre 2010, il mercato a pronti del gas naturale - articolato in mercato del giorno prima del gas (MGP-GAS) e mercato infragiornaliero del gas (MI-GAS) - disciplinato nel Regolamento del mercato del gas, approvato in data 26 novembre 2010, dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come successivamente modificato ed integrato (nel seguito: Regolamento del gas);
- g) al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel Regolamento del gas:
- SRG ha apportato modifiche ed integrazioni alle Condizioni PSV ed al Codice di Rete, approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 27 settembre 2010 - ARG/gas 150/10, atte a consentire, rispettivamente, la registrazione, nell'ambito del PSV, dei quantitativi di gas acquistati e venduti sul mercato a pronti del gas naturale e l'inclusione, nell'ambito dell'equazione di bilancio dell'utente, del termine riferibile al saldo delle transazioni concluse sul MGAS;

- il GME e SRG in data 9 dicembre 2010 hanno sottoscritto un'apposita convenzione (nel seguito convenzione GME- SRG del 9 dicembre 2010) per disciplinare le modalità di scambio dei dati e delle informazioni necessarie per garantire l'operatività del mercato a pronti del gas naturale, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento del gas.

CONSIDERATO CHE

- a) l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (nel seguito: d.lgs. 93/11) ha affidato al GME la gestione del mercato a termine fisico del gas naturale, prevedendo che, a tal fine, l'AEEG determini *le condizioni regolatorie atte a garantire al GME medesimo lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sul predetto mercato, nonché quella di operare come utente presso il PSV con relativa titolarità di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale;*
- b) l'AEEG, nel dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 2, del d.lgs. 93/11, ha adottato, in data 6 dicembre 2012, la deliberazione 525/2012/R/GAS recante *Disposizioni in materia di condizioni regolatorie funzionali a garantire al Gestore dei mercati energetici lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale* (nel seguito: deliberazione 525/2012/R/GAS), prevedendo che:
 - *il GME abbia accesso al sistema PSV gestito da Snam Rete Gas in qualità di operatore qualificato e, pertanto, non si applichino i requisiti richiesti circa la disponibilità di un contratto di trasporto ovvero l'individuazione di un soggetto "compensatore";*
 - *il GME abbia titolo ad immettere nel sistema PSV transazioni per la consegna dei quantitativi di gas oggetto dei contratti conclusi anche per conto degli operatori di cui è controparte; e pertanto il GME è titolato a registrare presso il Sistema PSV il saldo delle transazioni concluse con le proprie controparti, ove queste ultime abbiano sottoscritto le*

Condizioni PSV (Soggetti Abilitati), automaticamente accettate da tali soggetti;

- ai fini della registrazione delle transazioni in vendita immesse dal GME, non si applichi il "limite di vendita" e non siano richieste garanzie finanziarie (...);
 - la registrazione di transazioni da parte del GME presso il PSV sia consentita relativamente alla sola consegna dei saldi netti dei prodotti giornalieri, ottenuti in esito alle transazioni concluse sull'MGAS, da effettuarsi al termine del relativo periodo di negoziazione nell'ambito dell'MGP-GAS e dell'MI-GAS;
 - il saldo netto delle transazioni registrate dal GME in un giorno gas sia regolato come disequilibrio, di competenza del medesimo soggetto, nell'ambito del sistema di bilanciamento;
 - il GME e Snam Rete Gas sottoscrivano una apposita convenzione nella quale siano disciplinate le modalità applicative delle previsioni, richiamate ai precedenti alinea, nonché le modalità di gestione dei flussi informativi ad esse connesse;
 - la convenzione, di cui al precedente alinea, una volta concordata dalle parti e prima della sua sottoscrizione, sia trasmessa all'Autorità per l'approvazione;
 - Snam Rete Gas trasmetta all'Autorità una proposta di aggiornamento delle condizioni PSV, al fine di integrarle con le disposizioni di cui alla deliberazione 525/2013/R/GAS;
- c) Il GME, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 30 della legge 99/09 ed in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 93/11, ha predisposto la Disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito: Disciplina gas) - che raccoglie in un unico corpo normativo sia le regole di funzionamento del mercato a termine del gas che quelle del

mercato a pronti precedentemente disciplinate nel Regolamento del gas - ai sensi della quale il mercato del gas (MGAS) risulta così articolato:

- Mercato a pronti del gas naturale (MP-GAS), a sua volta, articolato in Mercato del giorno prima del gas (MGP-GAS) e Mercato infragiornaliero del gas (MI-GAS) e
 - Mercato a termine del gas naturale (MT-GAS);
- d) Il Ministro dello Sviluppo Economico, con Decreto del 6 marzo 2013, pubblicato sulla G.U. n. 74 del 28 marzo 2013 (nel seguito: D.M. 6 marzo 2013), ha approvato la Disciplina gas, rinviando a successivo Decreto ministeriale la determinazione della data di avvio del mercato a termine fisico del gas naturale, da effettuarsi, su proposta del GME, una volta decorso un adeguato periodo di sperimentazione e che, pertanto, fino a tale data, il funzionamento del mercato a pronti continuerà ad essere disciplinato dalla disposizioni contenute nel Regolamento del gas;
- e) SRG in attuazione delle previsioni di cui alla deliberazione 525/2012/R/GAS:
- ha predisposto le modifiche alle Condizioni PSV, approvate dall'AEEG con deliberazione [xxxx], nell'ambito delle quali ha previsto, tra l'altro, che il GME acceda al sistema PSV in qualità di operatore qualificato;
 - ha predisposto le modifiche al Codice di Rete, approvate dall'AEEG con deliberazione [xxxx], al fine di adeguare le previsioni ivi contenute alle modifiche introdotte nelle Condizioni PSV e di garantire il coordinamento con la presente Convenzione;
- f) SRG e il GME al fine di dare esecuzione alle richiamate disposizioni di cui alla deliberazione 525/2012/R/GAS sono chiamate a sottoscrivere una convenzione *nella quale siano disciplinate le modalità applicative delle previsioni stabilite dalla medesima deliberazione, nonché le modalità di gestione dei flussi informativi ad esse connesse* (nel seguito: Convenzione);

- g) ai sensi della deliberazione 525/2012/R/GAS lo schema della Convenzione è stato inviato all'AEEG in data [XXXX] e da questa approvato con deliberazione [xxxx];

Tutto ciò premesso e considerato

GME e SRG, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti", convengono e stipulano quanto segue:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
Premesse**

- 1.1 Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.

**Articolo 2
Allegati e definizioni**

- 2.1 Costituiscono allegati (nel seguito definiti congiuntamente: Allegati) alla presente Convenzione le Procedure Tecniche Concordate, che disciplinano le modalità e i termini per la gestione dei flussi informativi tra GME e SRG di cui alla presente Convenzione (nel seguito: PTC).
- 2.2 Le PTC vengono definite di comune accordo tra le Parti e saranno sottoscritte e mantenute nei loro contenuti dalle competenti funzioni di ciascuna Parte.
- 2.3 In particolare, le Parti si impegnano a definire le seguenti PTC:
- PTC n. 1 – Anagrafica MGAS;
 - PTC n. 2 – Modalità di registrazione nel sistema PSV dei saldi netti derivanti dalle transazioni concluse sull'MGAS;
 - PTC n. 3 – Comunicazione del prezzo di sbilanciamento;
 - PTC n. 4 - Riferimenti per le comunicazioni.

- 2.4 Resta salva la facoltà delle Parti di definire ulteriori PTC diverse da quelle indicate al comma precedente qualora necessarie e/o opportune, anche al fine di garantire il coordinamento tra il Codice di Rete, le Condizioni PSV, la Disciplina gas e la Convenzione.
- 2.5 La definizione di eventuali PTC ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma 2.3, nonché qualsiasi modifica delle PTC già sottoscritte dalle Parti dovranno avvenire di comune accordo tra le Parti e in forma scritta con la medesima procedura disciplinata al precedente comma 2.2.
- 2.6 Ai fini della Convenzione e degli Allegati, oltre alle definizioni di cui al successivo comma 2.7, si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui alla Disciplina gas, alle Condizioni PSV ed al Codice di Rete.
- 2.7 Nella Convenzione e negli Allegati, oltre ai termini altrove definiti nel testo, per:
- a) Conto PSV si intende la somma algebrica delle operazioni di transazione e scambio di gas naturale effettuate al PSV dall'utilizzatore del Sistema PSV ivi incluso il GME.
 - b) Indisponibilità programmata si intende qualsiasi interruzione/ sospensione del funzionamento del Sistema PSV che SRG sia in grado di comunicare al GME con un anticipo di almeno 36 (*trentasei*) ore rispetto al verificarsi dell'evento, secondo le modalità definite nelle PTC;
 - c) Manuale Utente Shipper si intende il manuale tecnico che contiene le descrizione delle caratteristiche funzionali dell'applicativo *web* "Portale fatturazione" di SRG, del cui eventuale aggiornamento viene preventivamente data informazione da SRG al GME;
 - d) PB-GAS si intende la piattaforma per il bilanciamento del gas, organizzata e gestita dal GME, per conto di SRG, di cui alla deliberazione dell'AEEG – ARG/gas 45/11 del 14 aprile 2011, come successivamente modificata ed integrata;

- e) Piattaforma MGAS, si intende la piattaforma informatica attraverso la quale il GME organizza e gestisce il mercato del gas naturale, secondo quanto previsto nella Disciplina gas;
- f) Posizione Netta, si intende la posizione netta in consegna ottenuta come somma algebrica, calcolata dal GME con riferimento a ciascun giorno gas, delle quantità di gas oggetto di consegna sottese ai contratti di acquisto e vendita conclusi da un operatore sul MGAS;
- g) Prezzo di Remunerazione, si intende il prezzo definito in esito di ciascuna sessione della PB-GAS;
- h) PSV o Sistema PSV, si intende la piattaforma informatica per scambi/cessioni di gas naturale, organizzata e gestita da SRG, ai sensi delle delibere n. 137/02 e 22/04;
- i) RSA, si intende il Registro dei Soggetti Abilitati, predisposto da SRG ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione;
- j) Saldo Netto, si intende la somma algebrica dei quantitativi di gas oggetto di ciascuna delle transazioni di acquisto e vendita registrate, per ciascun giorno gas, sul conto PSV del GME;
- k) SIMGAS si intende il sistema informatico della Piattaforma MGAS mediante il quale il GME raccoglie le offerte di acquisto e vendita di gas, definisce gli esiti del mercato e rende disponibili le informazioni preliminari e gli esiti;
- l) Soggetti Abilitati, si intendono i soggetti abilitati all'utilizzo del Sistema PSV, diversi dal GME.

Articolo 3

Oggetto

- 3.1 La Convenzione e gli Allegati disciplinano i rapporti tra il GME e SRG con riferimento:
- a) alle modalità di accesso e di partecipazione del GME al sistema PSV in qualità di operatore qualificato;

- b) allo scambio dei dati e delle informazioni relativi ai Soggetti Abilitati, rilevanti ai fini della presentazione delle offerte sulla Piattaforma MGAS da parte degli stessi, contenuti nel RSA e riguardanti:
 - i dati anagrafici dei Soggetti Abilitati;
 - i codici di identificazione dei Soggetti Abilitati;
- c) alle modalità applicative delle previsioni di cui alla deliberazione 525/2012/R/GAS, nonché alle modalità di gestione dei flussi informativi, ad esse connesse, necessari per la registrazione da parte del GME, presso il PSV dei saldi netti, oggetto di automatica accettazione da parte dei Soggetti Abilitati, relativi ai prodotti giornalieri, ottenuti in esito alle transazioni concluse su MGAS;
- d) alla determinazione dell'equazione di bilancio del GME in relazione ai quantitativi di gas oggetto di transazioni concluse sul MGAS con i Soggetti Abilitati utilizzatori del Sistema PSV;
- e) alle modalità di valorizzazione, fatturazione e regolazione delle partite economiche che si determinano tra il GME e SRG, in esito alla registrazione, da parte del GME, presso il PSV dei saldi netti, oggetto di automatica accettazione da parte degli Soggetti Abilitati, relativi ai prodotti giornalieri, ottenuti in esito alle transazioni concluse su MGAS;
- f) alla comunicazione da parte di SRG al GME del prezzo di sbilanciamento, nei casi in cui tale prezzo differisca dal Prezzo di Remunerazione determinato in esito alle sessioni della PB-GAS.

Articolo 4 **Diritti ed obblighi delle Parti**

- 4.1 Ai sensi della presente Convenzione, SRG sarà responsabile:
- a) della corretta e preventiva comunicazione di cui al precedente Articolo 2, comma 2.7, lettere b) e c);
 - b) della correttezza, nonché della trasmissione al GME, dei dati e delle informazioni contenuti nel RSA di cui al successivo Articolo 5, comma 5.1;

- c) della correttezza, nonché della comunicazione al GME, dei dati e delle informazioni di cui ai successivi Articolo 6, comma 6.1 e Articolo 11, comma 11.8 e Articolo 12, comma 14.9;
- d) della corretta e puntuale comunicazione al GME di cui al successivo Articolo 12, comma 12.8.
- e) della messa a disposizione al GME del PSV, per consentire allo stesso lo svolgimento delle attività funzionali al corretto e ordinato funzionamento del MGAS, nonché del corretto e tempestivo svolgimento delle attività connesse e funzionali a consentire al GME l'accesso al PSV ai sensi del successivo Articolo 8, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 16;
- f) del corretto e tempestivo svolgimento delle attività di propria competenza, ivi comprese quelle di trasmissione dei dati e delle informazioni ad esse connesse, di cui ai successivi Articolo 5, commi 5.2 e 5.3, Articolo 6, comma 6.2 e Articolo 9;
- g) del corretto e puntuale svolgimento delle attività di competenza di cui al successivo Articolo 11, comma 11.3, lettera a);
- h) della corretta e puntuale fatturazione degli importi di cui al successivo Articolo 11, comma 11.3, lettera b);
- i) della corretta e puntuale effettuazione dei pagamenti degli importi di cui al successivo Articolo 12, commi 12.3, 12.4, lettera a) e 12.8.

4.2 Il GME sarà responsabile:

- a) del corretto e tempestivo svolgimento delle attività di propria competenza, ivi comprese quelle di trasmissione dei dati e delle informazioni ad esse connesse, di cui ai successivi Articolo 5, commi 5.2 e 5.3 e Articolo 9;
- b) della corretta e puntuale fatturazione degli importi di cui al successivo Articolo 11, comma 11.3, lettera c);
- c) della corretta e puntuale effettuazione dei pagamenti degli importi di cui al successivo Articolo 12, commi 12.3 e 12.4, lettera b) ovvero

dei pagamenti degli importi di cui al successivo Articolo 12, commi 12.6 e 12.7, al ricorrere delle circostanze ivi disciplinate;

d) della corretta e puntuale comunicazione a SRG di cui al successivo Articolo 12, comma 12.7.

4.3 Ciascuna Parte esonera l'altra da ogni responsabilità o obbligo nei confronti dei terzi derivante dall'applicazione dei dati e delle informazioni elaborati e comunicati all'altra Parte.

4.4 Le Parti si obbligano a:

a) darsi preventivamente e reciprocamente comunicazione circa le eventuali modifiche dei propri sistemi informatici e delle relative procedure operative che pregiudicano la possibilità di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione e dagli Allegati o che ne richiedano l'adeguamento;

b) darsi reciprocamente informazione, in tempo utile affinché possano porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, di ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o di qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Allegati.

c) valutare congiuntamente, in relazione alle finalità di cui alla Convenzione ed agli Allegati, l'opportunità/necessità di eseguire interventi di modifica/integrazione sui rispettivi sistemi informatici su evidenza di una delle Parti, procedendo a identificare congiuntamente modalità e tempi di realizzazione. Al riguardo, resta inteso che, in mancanza di accordo, prevarrà l'opinione della Parte titolare del sistema informatico oggetto di valutazione, sia in ordine all'opportunità/necessità di eseguire gli interventi in questione sia in ordine alle modalità e ai termini di realizzazione, ferma restando la necessità di garantire la continuità dello

scambio dei dati e flussi informativi oggetto della Convenzione e degli Allegati;

- d) collaborare nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità dei sistemi informatici.

4.5 SRG si riserva il diritto di pubblicare sul proprio sito Internet (www.snamretegas.it) risultati di analisi statistiche aggregate aventi per oggetto scambi/cessioni di gas naturale effettuate presso il Punto di Scambio Virtuale, senza specifici riferimenti a singoli soggetti utilizzatori del Sistema PSV, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 9 "Informazioni di mercato" della Disciplina gas, nel quale è espressamente previsto che :

- *i dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e [...] pubblicati sul sito internet del GME;*
- *ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente;*
- *Il GME trasmette a Snam Rete Gas le informazioni necessarie per le attività di competenza.*

TITOLO II

SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA GESTIONE DEL MGAS

CAPO I

SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SUL MGAS

Articolo 5

Comunicazione dei dati e delle informazioni contenute nel RSA

- 5.1 SRG predispone e mette a disposizione del GME il RSA, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, con il contenuto di cui al precedente Articolo 3, comma 3.1, lettera b), nonché ogni aggiornamento dello stesso, dando evidenza di ogni variazione.
- 5.2 Qualora ricorrano i casi particolari individuati nelle PTC, che siano tali da non consentire le normali attività di comunicazione secondo quanto previsto nel precedente comma del presente articolo, il GME e SRG applicheranno le modalità operative all'uopo previste nelle PTC.
- 5.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, per quanto qui non espressamente previsto, le attività di cui al presente articolo sono disciplinate nelle PTC.

CAPO II

COMUNICAZIONE DEL PREZZO DI SBILANCIAMENTO

Articolo 6

Modalità e termini di comunicazione del prezzo di sbilanciamento

- 6.1 SRG, al ricorrere delle circostanze individuate nelle PTC, che siano tali da determinare l'applicazione di un prezzo di sbilanciamento, di cui al successivo Articolo 12, comma 12.4, diverso dal Prezzo di Remunerazione risultante in esito alle sessioni della PB-GAS, comunica al GME il verificarsi di tali circostanze, nonché il prezzo di sbilanciamento applicabile in corrispondenza, secondo le modalità ed i termini individuati nelle PTC.

6.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che, per quanto qui non espressamente previsto, le attività di cui al presente articolo sono disciplinate nelle PTC.

BOZZA

TITOLO III
PARTECIPAZIONE DEL GME AL SISTEMA PSV E AL SERVIZIO
DI BILANCIAMENTO IN RELAZIONE ALLE TRANSAZIONI
REGISTRATE PRESSO IL SISTEMA PSV

Articolo 7
Unità di misura

- 7.1 Il GME, ai fini delle transazioni sulla Piattaforma MGAS, utilizza il MWh come unità di misura delle quantità di gas oggetto delle negoziazioni.
- 7.2 Ai fini dello scambio dei dati e delle informazioni di cui al presente Titolo III, il GME e SRG concordano di utilizzare:
- a) il GJ come unità di misura delle quantità di gas, con approssimazione alla prima cifra decimale;
 - b) l'Euro come unità di misura monetaria, con specificazione di due decimali;
 - c) l'Euro/GJ come unità di misura dei prezzi unitari di sbilanciamento, con specificazione di due decimali.
- 7.3 Il GME, al fine di convertire le quantità espresse in MWh in GJ e viceversa, utilizza un fattore di conversione pari a 3,6 GJ/MWh.

CAPO I
ACCESSO DEL GME AL SISTEMA PSV

Articolo 8
Modalità di accesso del GME al sistema PSV

- 8.1 Il GME accede al PSV in qualità di operatore qualificato, in attuazione della deliberazione 525/2012/R/GAS, per lo svolgimento delle attività connesse e funzionali al corretto e ordinato funzionamento del MGAS.

- 8.2 Le modalità e i termini di accesso, nonché le modalità di partecipazione del GME al sistema PSV sono definite esclusivamente nel successivo Capo II, del Titolo III, della presente Convenzione e declinate nelle PTC.

CAPO II REGISTRAZIONE PRESSO IL SISTEMA PSV DEI SALDI NETTI DERIVANTI DALLE TRANSAZIONI CONCLUSE SULL'MGAS

Articolo 9 Registrazione al PSV

- 9.1 Ai fini della registrazione degli esiti delle transazioni concluse su MGAS, al termine di ciascuna sessione del MGP-GAS e del MI-GAS, il GME effettua la registrazione, per ciascun operatore, di transazioni in acquisto o in vendita corrispondenti alle posizioni nette relative a ciascun giorno-gas, determinatesi sul MGAS stesso, secondo le modalità ed entro i termini definiti nel presente Articolo e nelle PTC.
- 9.2 Qualora, al termine di ciascuna sessione del MGP-GAS e del MI-GAS, un operatore abbia:
- a) una posizione netta in vendita, il GME effettua la registrazione sul PSV di una transazione in vendita sul conto PSV dell'operatore e di una corrispondente transazione in acquisto sul conto PSV del GME;
 - b) una posizione netta in acquisto, il GME effettua la registrazione sul PSV di una transazione in acquisto sul conto PSV dell'operatore e di una corrispondente transazione in vendita sul conto PSV del GME.
- 9.3 In applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 525/2012/R/GAS, ai fini della registrazione delle transazioni in vendita sul conto PSV del GME, non si applica il "limite di vendita" e non sono richieste garanzie finanziarie al GME stesso.

- 9.4 SRG rigetta in tutto o in parte la registrazione delle transazioni sul conto PSV dell'operatore, di cui al precedente comma 9.2, nei casi previsti nelle Condizioni PSV. In tali casi, la registrazione della corrispondente transazione sul conto GME viene ridotta di pari ammontare.
- 9.5 In relazione alle registrazioni effettuate dal GME sul PSV, SRG esegue le verifiche tecniche previste nelle PTC e ne comunica l'esito al GME secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle PTC.
- 9.6 SRG mette a disposizione del GME il saldo netto del conto PSV del GME determinatosi come differenza tra le transazioni in acquisto e le transazioni in vendita registrate presso il Sistema PSV.
- 9.7 Qualora ricorrano i casi particolari individuati nelle PTC, che siano tali da non consentire il normale svolgimento dell'attività di registrazione secondo quanto previsto nei precedenti commi del presente Articolo, il GME e SRG applicheranno le modalità operative all'uopo previste nelle PTC.
- 9.8 Le Parti si danno reciprocamente atto che, per quanto qui non espressamente previsto, le attività di cui al presente Capo sono disciplinate nelle PTC.
- 9.9 Alle transazioni registrate dal GME ai sensi del presente Articolo, SRG non applica alcun corrispettivo.
- 9.10 Alle transazioni effettuate da SRG sul MGAS, in qualità di operatore di diritto, GME non applica alcun corrispettivo, né il contributo di cui all'articolo 8 della Disciplina gas.

Articolo 10

Equazione di bilancio del GME e valorizzazione delle partite economiche derivanti dalle transazioni concluse sull'MGAS

10.1 Il saldo netto di tutte le transazioni concluse dal GME per ciascun giorno gas è regolato come disequilibrio, di competenza del GME stesso, nell'ambito del servizio di bilanciamento predisposto da SRG ai sensi della deliberazione ARG/gas 45/11 e ss.mm.ii.. A tal fine, SRG determina giornalmente l'equazione di bilancio del GME secondo l'equazione di seguito riportata:

$$T_k^M = DS_k$$

10.2 Il termine T_k^M di cui al precedente comma 10.1, rappresenta il Saldo Netto delle transazioni di gas, espresse in energia, concluse dal GME, con i Soggetti Abilitati, presso la Piattaforma MGAS per ciascun giorno gas e registrate al Punto di Scambio Virtuale dal GME nel corso delle corrispondenti sessioni relative al giorno gas di riferimento, ai sensi del precedente Articolo 9.

10.3 Il termine DS_k rappresenta il disequilibrio del GME e costituisce il risultato dell'equazione di bilancio dello stesso.

10.4 Sulla base dei quantitativi di gas attribuiti al GME come risultanti dall'equazione di bilancio di cui al precedente comma 10.1, SRG effettua, con riferimento a ciascun giorno gas, la regolazione delle partite economiche valorizzando tale disequilibrio al Prezzo di Sbilanciamento determinato ai sensi della deliberazione ARG/gas 45/11 e successive modifiche e integrazioni. In particolare:

- se $DS_k < 0$

SRG applica al GME un corrispettivo pari al prodotto tra il valore assoluto del medesimo disequilibrio e il Prezzo di Sbilanciamento;

- se $DS_k > 0$

SRG riconosce al GME un corrispettivo pari al prodotto tra il valore assoluto del medesimo disequilibrio e il Prezzo di Sbilanciamento.

CAPO III FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE TRA IL GME E SRG

Articolo 11 ***Fatturazione delle partite economiche***

- 11.1 Il periodo di riferimento per la fatturazione delle partite economiche di cui al precedente Articolo 10, comma 10.4, è il mese di calendario.
- 11.2 La fatturazione delle partite economiche di cui al precedente Articolo 10, comma 10.4, riferite ai giorni gas appartenenti allo stesso mese di calendario, avviene secondo le tempistiche e le modalità indicate nel presente Articolo.
- 11.3 La fatturazione delle partite economiche di cui al precedente Articolo 10, comma 10.4, riferite ai giorni gas appartenenti allo stesso mese di calendario, avviene attraverso l'applicazione web "Portale fatturazione" gestita da SRG, secondo le modalità individuate nel Manuale Utente Shipper, e secondo la seguente tempistica:
- a) di norma entro l'ultimo giorno di calendario del secondo mese successivo a quello di riferimento, e comunque non oltre il quindicesimo giorno di calendario del terzo mese successivo a quello di riferimento, SRG rende disponibile al GME, tramite l'applicazione web "Portale fatturazione" gestita da SRG, il dettaglio dei saldi netti delle transazioni registrate dal GME in tutti i giorni gas compresi nel mese di riferimento;
 - b) entro il medesimo termine di cui alla precedente lettera a), SRG emette fattura nei confronti del GME per le partite economiche di cui al precedente Articolo 10, comma 10.4, relative alle transazioni in acquisto concluse dal GME;
 - c) entro il giorno lavorativo successivo all' emissione del documento di cui alla precedente lettera a), il GME emette fattura nei confronti

di SRG per le partite economiche di cui al precedente Articolo 12, comma 10.4, relative alle transazioni in vendita concluse dal GME.

- 11.4 Nel caso in cui la scadenza delle tempistiche individuate ai sensi del precedente comma 11.3 cada in un giorno non lavorativo, la Parte provvederà alla fatturazione entro il primo giorno lavorativo successivo.
- 11.5 Ai fini della corretta fatturazione delle partite economiche di cui al presente CAPO III, ogni documento associato alla fatturazione emesso dalle Parti, in esito alla Sessione di Bilanciamento contiene:
- a) i dati identificativi della controparte;
 - b) il numero del documento;
 - c) la tipologia di documento;
 - d) il mese cui il documento associato alla fatturazione si riferisce;
 - e) l'importo totale fatturato, a debito o credito, per il mese di riferimento, espresso in Euro;
 - f) l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo del corrispettivo fatturato, nella misura vigente;
 - g) per ogni documento emesso da SRG, i quantitativi giornalieri di disequilibrio associato al GME, espresso in energia, e il relativo prezzo di sbilanciamento applicato secondo le modalità definite nel presente Articolo.
- 11.6 Nei casi di cui al successivo Articolo 12, commi 12.7 e 12.8, la Parte interessata emette fattura relativa a interessi per mancato pagamento, non appena in possesso degli elementi che ne consentono la determinazione, indicando il tasso di interesse applicato secondo le previsioni di cui ai citati commi. In tali casi non trovano applicazione le tempistiche di emissione di cui al precedente comma 11.3.
- 11.7 Qualora, in un determinato giorno gas, il prezzo di cui al precedente Articolo 12, comma 12.4, sia pari a zero, la fattura relativa alle partite economiche individuate ai sensi del presente Articolo dovrà riportare la

descrizione "cessione senza corrispettivo, ai sensi dell'art. 2, co.2, n.4 del D.P.R. n. 633/1972".

- 11.8 Per gli effetti di cui al precedente comma 11.6, ai soli fini della determinazione della base imponibile su cui computare l'IVA, sarà applicato, in relazione ai quantitativi del medesimo giorno gas, il prezzo convenzionale previsto dal Codice di Rete al capitolo 18, paragrafo 4). Le eventuali modifiche o integrazioni di tale prezzo convenzionale dovranno essere preventivamente comunicate da SRG al GME almeno 30 giorni di calendario antecedenti l'entrata in vigore delle suddette modifiche o integrazioni, fatte salve modifiche/integrazioni disposte dall'AEEG.

Articolo 12 **Regolazione delle partite economiche**

- 12.1 Il pagamento degli importi dovuti ai sensi del precedente Articolo 11 avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente Articolo.
- 12.2 Le somme dovute ai sensi del precedente comma 12.1 saranno oggetto di compensazione ai sensi dell'art.1241 e ss. del c.c..
- 12.3 Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 12.2, per ciascun mese di riferimento viene definito il saldo netto a regolare, a debito o a credito, come differenza tra gli importi fatturati dalle Parti ai sensi del precedente Articolo 11.
- 12.4 Il saldo netto a regolare a debito risultante dalla compensazione di cui al precedente comma 12.3 sarà liquidato secondo le seguenti tempistiche e modalità:
- a) qualora SRG risulti Parte debitrice, il pagamento dovrà essere eseguito da SRG nei confronti del GME sul conto corrente bancario di quest'ultimo indicato al successivo Articolo 15 entro

trenta giorni di calendario, con valuta beneficiario in pari data, successivi all'emissione delle fatture attive da parte del GME che hanno contribuito alla determinazione di tale saldo;

- b) qualora il GME risulti Parte debitrice, il pagamento dovrà essere eseguito dal GME nei confronti di SRG sul conto corrente bancario di quest'ultimo indicato al successivo Articolo 15 entro quindici giorni di calendario, con valuta beneficiario in pari data, successivi all'emissione delle fatture attive da parte di SRG che hanno contribuito alla determinazione di tale saldo.

- 12.5 Nel caso in cui la scadenza delle tempistiche individuate ai sensi del precedente comma 12.4 cada in un giorno non lavorativo, la Parte provvederà al pagamento entro il primo giorno lavorativo successivo, in deroga alle disposizioni di cui ai successivi commi 12.7 e 14.8.
- 12.6 GME assicura in ogni caso il completo pagamento degli ammontari dovuti a SRG ivi incluso tutti i casi in cui i pagamenti, per uno specifico mese di riferimento, dovuti dagli operatori debitori del mercato del gas naturale con riferimento alle partite economiche che hanno contribuito alla determinazione del saldo di cui al precedente Articolo 10, comma 10.4, non pervengano al GME in tutto o in parte entro il termine previsto dalla Disciplina gas.
- 12.7 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 12.6 , qualora il GME versi a SRG le somme di cui al precedente comma 12.3, oltre il termine di cui al precedente comma 12.4, lettera b), il GME sarà tenuto al pagamento, per ogni giorno effettivo di ritardo, di interessi di mora secondo quanto previsto dal Codice di Rete, vigente nel momento di emissione delle fatture cui si riferisce il ritardato pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diverso diritto della Parte creditrice. Di tale circostanza, il GME dà comunicazione a SRG, entro tre (3) giorni lavorativi successivi dal suo verificarsi.

- 12.8 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 12.6, qualora SRG versi al GME le somme di cui al precedente comma 12.3 oltre il termine di cui al precedente comma 12.4, lettera a), SRG riconosce al GME su tali somme gli interessi di mora per ritardato pagamento secondo quanto previsto dal Codice di Rete, vigente nel momento di emissione delle fatture cui si riferisce il ritardato pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diverso diritto della Parte creditrice. Di tale circostanza, SRG dà comunicazione al GME, entro tre (3) giorni lavorativi successivi dal suo verificarsi.
- 12.9 Le eventuali modifiche o integrazioni del tasso di interesse di cui ai precedenti commi 14.7 e 14.8 dovranno essere preventivamente comunicate da SRG al GME almeno 30 giorni di calendario antecedenti l'entrata in vigore delle suddette modifiche o integrazioni, fatte salve modifiche/integrazioni disposte dall'AEEG.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 *Riservatezza*

- 13.1 Le Parti si obbligano a mantenere riservate e confidenziali, anche ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le informazioni oggetto della Convenzione o comunque di cui siano venute in possesso nell'esecuzione della stessa e che non siano altrimenti rese note ovvero pubblicate in base alla Disciplina gas, alle Condizioni PSV, al Codice di Rete ovvero alla Convenzione e Allegati. In particolare, l'obbligo di riservatezza e di non divulgazione delle Parti opera nei confronti dei terzi, nonché nei confronti di altro personale delle stesse non direttamente coinvolto nell'esecuzione della Convenzione e relativi Allegati, per tutta la durata della stessa ed anche successivamente, per un periodo di almeno 3 (tre) anni dal termine della Convenzione stessa.
- 13.2 Gli obblighi di confidenzialità di cui al comma 13.1 non trovano applicazione ove le Parti siano tenute a comunicare informazioni riservate in ottemperanza ad un obbligo di legge o regolamentare o un provvedimento emanato da una pubblica autorità.
- 13.3 Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad eventuali adempimenti connessi con l'esecuzione della Convenzione e relativi Allegati. L'eventuale mancato conferimento dei dati potrebbe comportare per le Parti l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni previste nella Convenzione e nei relativi Allegati.
- 13.4 Ciascuna Parte assume ogni responsabilità per l'accesso abusivo da parte di terzi al proprio sistema informatico di supporto e si obbliga a tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi danno al sistema informatico di

quest'ultima o pericolo all'integrità o alla sicurezza del sistema stesso, riconducibile all'accesso abusivo da parte di terzi.

Articolo 14 **Comunicazioni**

14.1 Le Parti convengono che, ove non diversamente disposto, le comunicazioni di cui alla Convenzione sono inviate ai referenti per le comunicazioni indicati da ciascuna Parte nelle PTC, secondo le modalità ed i termini ivi previsti.

Articolo 15 **Coordinate bancarie**

15.1 Ai fini della esecuzione delle attività di cui al precedente Articolo 12, le Parti indicano quali proprie coordinate bancarie, i seguenti conti correnti bancari:

- Per il GME:

Banca Popolare di Sondrio

IBAN IT58E0569603211000007210X36

SWIFT CODE POSOIT22

- Per SRG:

Banca Intesa Sanpaolo

IBAN: IT10 C030 6984 5611 0000 0001 993

SWIFT (BIC) BCITITMM349

Articolo 16 **Responsabilità**

16.1 SRG:

- a) non assume alcuna responsabilità, ad alcun titolo, in relazione ad un utilizzo da parte del GME delle informazioni e dei dati a cui il GME

stesso ha accesso, diverso da quello consentito in attuazione della presente Convenzione;

- b) è responsabile della gestione del Sistema PSV secondo regole di buona tecnica. Nei casi in cui si verifichi una prolungata non corretta gestione del Sistema PSV, ovvero una prolungata non corretta gestione dei dati e delle informazioni ivi registrate dal GME, ai sensi della presente Convenzione, nonché il reiterato ritardato pagamento degli importi dovuti al GME di cui all'Articolo 11 e Articolo 12, il GME provvederà a informare l'AEEG per l'adozione degli opportuni provvedimenti del caso. Resta fermo l'obbligo in capo a SRG di risarcimento dei danni causati al GME e agli altri Soggetti Abilitati esclusivamente qualora tali danni costituiscano conseguenza immediata e diretta dei comportamenti di SRG determinati da dolo o colpa grave, nonché del pagamento di tutti gli importi maturati e dovuti a qualunque titolo da SRG al GME. Resta inteso che ogni provvedimento nei confronti di SRG è adottato previo assenso dell'AEEG;
- c) non è parte né titolare di alcun interesse in relazione alle transazioni di gas naturale, concluse dai Soggetti Abilitati e dal GME al di fuori del Sistema PSV;
- d) non è responsabile per fatti e/o danni che possano derivare al GME e/o a terzi dall'utilizzo da parte del GME del Sistema PSV.
- e) non è responsabile nei confronti di GME e/o di terzi per danni derivanti da eventuali indisponibilità programmate del Sistema PSV, ovvero da interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie nel funzionamento del Sistema PSV dipendenti da fatto di terzi, da forza maggiore, da utilizzi impropri o difformi da quanto previsto al presente documento e in ogni caso a seguito di eventi, atti, fatti o circostanze non prevedibili ed al di fuori del controllo di SRG medesima;

- f) non assume alcuna responsabilità in relazione alla veridicità, completezza e correttezza dei dati e delle informazioni registrate nel Sistema PSV dal GME.

16.2 Il GME:

- a) si impegna ad utilizzare le informazioni e i dati contenuti nel Sistema PSV esclusivamente ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione;
- b) nei casi di cui al comma 16.4, sarà tenuto al risarcimento di tutti gli eventuali danni causati a SRG ed agli altri utilizzatori del Sistema PSV;
- c) è tenuto a modificare la propria password per l'accesso al Sistema PSV ogni sessanta giorni, secondo le modalità descritte nelle PTC;
- d) è responsabile di ogni danno derivante dall'utilizzo illecito o dall'uso improprio dei codici per l'accesso al Sistema PSV, ad esso assegnati;
- e) è tenuto a custodire con ogni cura e a mantenere segreti i propri codici di accesso assegnati, ed è l'unico responsabile dei danni derivanti dallo smarrimento o dalla sottrazione degli stessi;
- f) riconosce che SRG non assume alcuna responsabilità in merito alla eventuale assenza, non completezza e/o non correttezza dei dati registrati sul Sistema PSV, relativi alle transazioni concluse su MGAS;
- g) non è responsabile per fatti e/o danni che possono derivare ai Soggetti Abilitati e/o a terzi dalla gestione del Sistema PSV da parte di SRG.

16.3 Nel caso di inadempimento agli obblighi previsti nella Convenzione e negli Allegati la Parte inadempiente è tenuta al risarcimento dei danni derivanti dall'inesatto o mancato adempimento.

16.4 Il GME si impegna nei confronti di SRG ad utilizzare il sistema PSV secondo le modalità e i termini previsti nella presente Convenzione. Il prolungato utilizzo improprio dei sistemi informativi da parte del GME,

che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del Sistema PSV, ovvero il reiterato ritardato pagamento degli importi dovuti a SRG di cui all'Articolo 11 e Articolo 12, sarà segnalato da SRG all'AEEG per l'adozione dei provvedimenti del caso. Resta fermo l'obbligo in capo al GME di risarcimento dei danni causati a SRG e agli altri Soggetti Abilitati esclusivamente qualora tali danni costituiscano conseguenza immediata e diretta dei comportamenti del GME determinati da dolo o colpa grave, nonché del pagamento di tutti gli importi maturati e dovuti a qualunque titolo nei confronti di SRG. Resta inteso che ogni provvedimento nei confronti del GME è adottato da SRG previo assenso dell'AEEG, formulato in condivisione con il Ministero dello Sviluppo Economico.

- 16.5 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.3, le Parti si impegnano a comunicare reciprocamente ogni pretesa di risarcimento da parte di terzi, che possa riguardare l'altra Parte, relativa all'adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Allegati, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal giorno in cui le stesse hanno avuto conoscenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione di supporto. Le Parti si impegnano a fornire collaborazione reciproca nella difesa nei confronti di terzi, in ogni opportuna sede, anche giudiziaria, in relazione a tali pretese.
- 16.6 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione di energia elettrica o delle linee di telecomunicazione, della rete *Internet* nonché delle linee di trasporto dati facenti parte dei propri sistemi informatici quando tali interruzioni non siano imputabili ad atti o omissioni delle Parti.

16.7 Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale o amministrativo previsti da disposizioni ufficiali presenti e future delle competenti autorità avverranno a cura di ciascuna Parte, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda diversamente. Ciascuna delle Parti non si assumerà alcuna responsabilità né solidarietà in relazione alle obbligazioni fiscali dell'altra.

Articolo 17 **Durata**

17.1 La Convenzione ha validità ed efficacia di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di avvio del mercato a termine del gas naturale (MT-GAS) determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 6 marzo 2013 e si intende tacitamente rinnovata per successivi periodi di 12 (dodici) mesi ciascuno, salvo che una delle Parti, nei limiti consentiti dalle norme di tempo in tempo vigenti, manifesti volontà contraria con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 18.

Articolo 18 **Modifiche ed integrazioni**

18.1 Nei limiti consentiti dalle norme di tempo in tempo vigenti, la Convenzione potrà essere modificata e/o integrata solo di comune accordo tra le Parti, secondo le modalità previste al successivo Articolo 19, comma 19.3.

18.2 Qualora intervengano, nel periodo di durata di cui al precedente Articolo 17, modifiche od integrazioni al quadro normativo da parte delle Istituzioni di riferimento, ivi compreso il Codice di Rete, le Condizioni PSV e la Disciplina Gas, che possano avere rilevanza ovvero siano tali da modificare, in modo significativo, le modalità di esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione e/o dagli Allegati, le

Parti si impegnano ad apportare agli stessi le necessarie modifiche ed integrazioni.

- 18.3 Durante il periodo di durata di cui al precedente Articolo 17, le Parti si impegnano a collaborare per individuare gli eventuali aggiornamenti dei propri sistemi informatici che si rendessero necessari. Le Parti si impegnano altresì a porre in essere, sui propri sistemi informatici, ogni intervento che risulti necessario ai sensi di atti o provvedimenti delle autorità competenti.

Articolo 19 ***Clausole generali***

- 19.1 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi della Convenzione e degli Allegati non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
- 19.2 L'eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole ovvero previsioni della Convenzione e degli Allegati non si estenderà alle restanti clausole o previsioni e le Parti si impegnano a sostituire l'eventuale clausola o previsione nulla o inefficace con altra clausola o previsione valida ed efficace, con contenuto analogo alla clausola o previsione sostituita.
- 19.3 La Convenzione, sottoscritta dalle Parti, viene redatta in due originali in lingua italiana. Qualsiasi modificazione alla Convenzione dovrà aver luogo in forma scritta ed essere sottoposta alla medesima procedura prevista per la sua sottoscrizione.
- 19.4 Le spese riguardanti l'imposta di bollo applicabile alla Convenzione saranno sostenute dalle Parti in egual misura.
- 19.5 Nel caso in cui una delle Parti richieda la registrazione della Convenzione esse è tenuta al pagamento dell'imposta di registro.

Articolo 20

Obblighi relativi al D.Lgs. 231 del 2001 e ss.mm.ii. e al Codice Etico

- 20.1 Con la sottoscrizione della Convenzione, le Parti dichiarano espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni (di seguito: D.Lgs. n. 231/01), nonché delle norme dei rispettivi "Codice Etico" e "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/01", consultabili sul sito www.mercatoelettrico.org e sul sito www.snamretegas.it.
- 20.2 Con la sottoscrizione della Convenzione e degli Allegati, le Parti si obbligano, reciprocamente, a svolgere le attività oggetto degli stessi in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nei rispettivi "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, "Codice Etico" e più in generale da quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001.
- 20.3 Le Parti si obbligano pertanto a tenersi reciprocamente manlevate ed indenni da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dai rispettivi "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001", "Codice Etico" e più in generale da quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Articolo 21

Legge applicabile

- 21.1 La Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Articolo 22
Controversie

22.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti saranno devolute in via esclusiva alla cognizione del Foro dove ha sede il convenuto.

Articolo 23
Scioglimento della convenzione GME-SRG del 9 dicembre 2010

23.1 Le Parti si danno atto che, a decorrere dalla data di validità ed efficacia della presente Convenzione, la convenzione precedentemente stipulata dalle Parti in data 9 dicembre 2010 si intenderà automaticamente sciolta, fatti salvi gli eventuali obblighi assunti dalle Parti prima dello scioglimento della stessa.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione e relativi Allegati, in ogni loro parte, sono stati oggetto di specifico esame e negoziazione. Pertanto non trovano applicazione le disposizioni previste dagli art. 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi indicati nella Convenzione e nei relativi Allegati che sono stati singolarmente ed in piena libertà valutati ed approvati con la sottoscrizione degli stessi.

Allegati:

- PTC n. 01 – Anagrafica MGAS
- PTC n. 02 – Modalità di registrazione nel sistema PSV dei saldi netti derivanti dalle transazioni concluse sul MGAS
- PTC n. 03 – Comunicazione del prezzo di sbilanciamento
- PTC n. 04 – Riferimenti per le comunicazioni

....., li 2013

per SRG

per il GME

BOZZA